



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

07/11/2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Compensi degli amministratori: adempimenti di fine anno

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 95, co. 5, del Tuir, dispone che *"i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti"*. Pertanto, **affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario che la società proceda a saldare il debito entro il 31 dicembre, vale a dire entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta, **con possibilità di applicare**, in deroga al generale principio fiscale della competenza, **il criterio della cassa "allargata"** (con inclusione, quindi, dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo) ma solo nel caso in cui il compenso percepito dall'amministratore costituisca per quest'ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Diversamente, **il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile** (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Secondo il richiamato principio di cassa allargata, **i compensi corrisposti entro il 12 gennaio, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente**. Tuttavia, **per poter applicare il criterio di cassa allargata**, è necessario **distinguere se l'amministratore percepisce i compensi in qualità di:** i) **professionista nell'esercizio dell'attività propria** e quindi il compenso **costituisce di reddito di lavoro autonomo** (si confronti al riguardo la circ. min. n. 50/E del 12 giugno 2002, punto 7.1); ii) **altra qualifica professionale** e quindi il **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**. Tale distinzione è sostanziale in quanto **il criterio di cassa allargata vale solo per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista. Di conseguenza: i) in caso di **amministratore NON professionista**, vale la regola **secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2025**, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta

precedente (2023), **in ossequio al principio di cassa allargato**; *ii*) in caso di **Amministratore professionista** (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della **deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.2024**.

Premessa

Da un punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori **assumono diversa natura a seconda della tipologia di soggetto che ricopre tale carica** (C.M. 67/E/2001 e C.M. 105/E/2001). In particolare, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo:

- per regola generale, a **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** in quanto rientranti nelle cd. "collaborazioni coordinate e continuative";
- in via eccezionale, a **redditi di lavoro autonomo** quando l'ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione.

Amministratore NON PROFESSIONISTA

L'inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini IRPEF, si rendano applicabili le regole contenute nell'art. 51 del Tuir, in base al quale il reddito imponibile: "*(...) è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono*".

Osserva

Alle **somme percepite dagli amministratori non professionisti è applicabile il principio di cassa cd. "allargata"** secondo cui **si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme** (e i valori in genere) **corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono**.

Amministratore PROFESSIONISTA

I redditi derivanti **da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** - quali, ad esempio, uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni - **sono "attratti" nell'ambito di quelli professionali**, sempreché gli uffici o le collaborazioni rientrino **nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro autonomo**.

Secondo la **circolare Agenzia delle Entrate 67/2001 (§ 2)**, al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, "*siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo*".

Deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori

L'art. 95, comma 5 del Tuir dispone che "*i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, **sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti***". Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società **sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), **è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre**, vale a dire **entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta. Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile** (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), **con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.**

Tuttavia, si deve tenere presente che **i compensi corrisposti entro il 12 gennaio, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato**. Precisamente, la società **deduce dal proprio reddito i compensi** spettanti all'organo amministrativo **nell'esercizio di erogazione** (*principio di cassa*), **con possibilità di applicare il criterio di "cassa allargata"** (compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo), in deroga al generale principio fiscale della competenza.

Resta naturalmente inteso che, **il criterio di cassa allargata vale solo** per i **redditi assimilati** a quelli di **lavoro dipendente**, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista.

Amministratore professionista

Nel caso in cui **l'amministratore sia un professionista** e, pertanto, **fatturi il proprio compenso alla società**, non vale la regola della cassa allargata, bensì **la deduzione del compenso è prevista solo se materialmente pagato entro la fine dell'esercizio (entro il 31.12.2023)**.

PRESTAZIONI AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA	
RESE NEL 2024	
COMPENSO PERCEPITO DAL <u>01.01.2024</u> AL <u>31.12.2024</u>	 REDDITO 2024
COMPENSO PERCEPITO DAL <u>01.01.2025</u>	 REDDITO 2025

Amministratore NON professionista

Nel caso di Amministratore il cui **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**, **la corresponsione dei compensi entro il 12 gennaio**, consente all'ente erogante **la deducibilità della somma pagata nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato**.

PRESTAZIONI AMMINISTRATORE ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE	
RESE NEL 2023	
COMPENSO PERCEPITO DAL <u>01.01.2024</u> AL <u>12.01.2025</u>	 REDDITO 2024
COMPENSO PERCEPITO DAL <u>13.01.2025</u>	 REDDITO 2025

Adempimenti di fine anno

Nei casi in cui l'assemblea dei soci avesse già deliberato di **assegnare un compenso per l'anno 2024** agli amministratori, la società deve, pertanto:

- **riscontrare che sia imputato a Conto economico il costo previsto dall'assemblea;**
- **verificare** che l'importo del compenso **sia corrisposto** entro e non oltre:
 - ✓ la data del **12 gennaio 2025**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2023, nell'ipotesi di Amministratore il cui **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;**
 - ✓ la data del **31 dicembre 2024**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2023, nell'ipotesi di amministratore il cui **compenso rientra tra le prestazioni professionali.**

È bene, inoltre, che le aziende si assicurino di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria; in relazione alla quale, ricordiamo che:

Per i pagamenti in contante	→	vale il giorno di erogazione
Per i pagamenti con assegno bancario	→	vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario
Per i pagamenti con bonifico bancario	→	vale il giorno di effettuazione della operazione

Trattamento delle somme erogate all'Amministratore "dipendente"

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il **compenso** venga **pagato** ad un **Amministratore "dipendente"**

- **entro il 31.12.2024:**
 - dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.01.2025;**
- **entro il 12.01.2025:**
 - dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.02.2025.**

Si fa osservare che per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle **somme erogate fino al 12.01.2025, relative a prestazioni effettuate nel 2024**, la società deve:

- ✓ operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel **2024**;
- ✓ attribuire le **detrazioni** nella misura prevista per il **2025**.

Per i **compensi** relative a prestazioni del 2024 **corrisposti dopo il 12.01.2025**, la società dovrà:

- operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel 2025;
- calcolare le **detrazioni** nella **misura spettante nel 2025**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti